

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO"

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "ARCOBALENO" con sede in Chiavari, via Nino Bixio n. 19/12.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3 o a quelle previste dall'art. 19.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus e rimane nell'ambito delle associazioni non riconosciute.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale Italiano.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione svolgerà la propria attività per una durata illimitata.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione fonda la propria attività su principi di democrazia, etica, solidarietà sociale, tutela ambientale, promozione della qualità della vita e del consumo consapevole, tutela della famiglia.

L'Associazione, si propone di tutelare e rappresentare i diritti civili e gli interessi dei cittadini anche quali consumatori ed utenti e/o risparmiatori; di migliorare la qualità della vita dei cittadini e prestare attività di consulenza ed assistenza con particolare tutela delle problematiche familiari e coniugali, assicurative, turistiche ed amministrative; a tutela della salute anche nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche e/o private, dell'ambiente, dei consumi in genere e consulenza ed assistenza nelle successive fasi del risarcimento del danno.

ART. 4 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dei soci fondatori o dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta o orale da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (*vedi art. 24² c.c.*).

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per almeno un anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (*vedi art. 24⁴ c.c.*).

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Vice Presidente dell'Associazione;
- 5) Il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e/o dal Vice Presidente.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente e/o del Vice Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (*vedi art. 20 c.c.*).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 3) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- 4) modifica o integra l'atto costitutivo e/o lo Statuto;
- 5) nomina i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente e/o dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso da recapitarsi in forma scritta mediante raccomandata e/o fax o posta elettronica ai soci almeno sette giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario e/o mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11 - VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

Per le delibere di cui ai punti 1) e 3) dell'art. 10 del presente Statuto l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea per i predetti punti 1) e 3) sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le delibere di cui ai punti 2), 4) e 5) di cui all'art. 10 del presente Statuto:

l'assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti e/o rappresentati almeno i 9/10 (nove decimi) degli iscritti e delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

ART. 12 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura di un membro del Consiglio direttivo e da questi sottoscritte insieme al Presidente e/o Vice Presidente.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da tre a cinque membri tra i soci fondatori.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione tra gli associati particolarmente meritevoli.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-presidente ed uno dei membri assumerà il ruolo di segretario. (N.B. per il Dott. Santoro: all'art. 14 si dice che il Presidente è nominato dal Consiglio)

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione e predisporre iniziative anche giudiziarie, qualora l'urgenza e necessità di agire tempestivamente non consenta la convocazione dell'assemblea;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 5) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 6) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 7) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- 8) deliberare a maggioranza semplice il rimborso ai soci fondatori, con tempi e modalità stabilite dal Consiglio medesimo, delle spese documentate dagli stessi sostenute per la costituzione, l'avviamento ed il funzionamento dell'Associazione in oggetto.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni centottanta giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi in qualunque forma anche via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta comunicazione almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta o mediante affissione nella bacheca della sede dell'Associazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di cinque riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto per la prima volta dai soci fondatori e rimane in carica per un anno a far data dalla costituzione dell'Associazione. Dopodiché sarà eletto, sempre con carica annuale in seno al Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza semplice dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Altresì il Vice Presidente può essere rappresentante legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente rivestirà una carica politico-rappresentativa dell'Associazione a beneficio della collettività e non è prevista alcuna remunerazione da parte dell'Associazione nei di lui confronti.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio di Revisori costituito da due membri eletti dall'Assemblea degli Associati e che durano in carica sino a revoca o dimissioni.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigeranno una relazione al bilancio annuale e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 16 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro giornale della contabilità sociale;
- 5) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 - PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dal patrimonio sociale che è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

L'Associazione può distribuire parte del patrimonio associativo che non sia necessario al normale funzionamento dell'Associazione medesima su decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (*vedi art. 20 c.c.*).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i quindici giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento è deliberato dai soci fondatori e/o dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dell'Associazione (*vedi art. 27 c.c.*) i quali nomineranno uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento della stessa, verrà distribuito a discrezione del Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza semplice.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.